

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE | X SETTORE

n. 2722 del 16 SET, 2021



Bandiera Blu 2021

OGGETTO: Atto di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del GDPR e art. 2 quaterdecies del D. Dgs. n. 101/2018 cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure di sicurezza, istruzioni, policy di comportamento, finalizzati alla concreta tutela dei suoi dati personali.

IL RESPONSABILE P.O. DEL IX SETTORE

Premesso che, con determina n. 2929 del 27.11. 2020, la sottoscritta nella qualità di responsabile del IX Settore "Ecologia, Ambiente e Igiene Urbana" è stata delegata come Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 sul trattamento dei dati personali e della libera circolazione dei dati;

Preso atto che oltre al Responsabile P.O. di settore i dati vengono trattati, in sede di istruttoria delle varie pratiche, anche da dipendenti appartenenti al settore;

Preso atto che il Regolamento Europeo non prevede espressamente la figura dell'incaricato, ma non ne esclude la nomina, facendo riferimento a persone autorizzate al trattamento dei dati sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile (art. 4, n. 10 GDPR);

Ritenuto di autorizzare il personale appartenente a questo settore che si trova a trattare dati in sede di istruttoria delle varie pratiche;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il Regolamento UE 2016/679 sul trattamento dei dati personali (art. 4 n. 10);
- l'art. 2 OUATERDECIES del D. LGS. 101/2018;
- la determina sindacale nº 2929 del 27.11.2020; la determina sindacale n. nº 3395/31.12.2020 di modifica e conferma della nomina a Responsabile P.O. del IX Settore "Ecologia, Ambiente, Igiene Urbana", e l'art. 107 del D.Lgs 267/2000 (T.U.E.L.) e ss. mm. ii. relativo alle funzioni dirigenziali a rilevanza esterna esercitate con l'adozione dell'atto;
- l'OREL;

DETERMINA

- 1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 3 della legge regionale 30 aprile 1981, n. 10;
- 2. Di autorizzare al trattamento dei dati personali, nello svolgimento della propria funzione, siano essi su dispositivi informatici e/o archiviati in fascicoli cartacei, il personale dipendente che a qualunque titolo svolge attività, all'interno del proprio settore che implica il trattamento di dati personali;

3. Di naire atto che il soggetto autorizzato come al precedente Punto!) dovrà attenersi alle segnemi istruzioni seguendo le indicazioni di legge e regolamentari come sotto riportate:

DEFINIZIONI (Art. 4 Regolamento UE 2016/679)

In riferimento al detto Regolamento UE 2016/679 s'intende per:

- «dato personale» (C26-C27-C30): "qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»): si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale".

Dalla definizione si comprende che i principi di protezione dei dati non dovrebbero pertanto applicarsi a informazioni anonime, vale a dire informazioni che non si riferiscono a una persona fisica identificata o identificabile o a dati personali resi sufficientemente anonimi da impedire o da non consentire più l'identificazione dell'interessato. La dizione "qualsiasi informazione" di cui al dettato normativo è da intendersi riferita non soltantoai dati identificativi, ma ad ogni informazione, ivi compresa l'immagine o un codice di identificazione personale;

-«trattamento»: "qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione. L'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione".

Dalla definizione appare evidente che non esiste un ambito in cui il Regolamento non si applichi, sia che si tratti di un uso cartaceo che informatico del dato:

- «limitazione di trattamento» (C67): "il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro";
- «profilazione» (C24-C30-C71-C72): "qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica";
- «pseudonimizzazione» (C26-C28-C29): "il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative imese a garantire che tali dati personali non sia avattribuit, a una persona fisica identificata o identificabile":

}

- «archivio» (C15): "qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico";

LE FIGURE DEL REGOLAMENTO

- «titolare del trattamento» (C74): "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri". La norma prevede che sia opportuno stabilire la responsabilità generale del titolare del trattamento per qualsiasi trattamento di dati personali che quest'ultime abbia effottanto direttamente o che altri abbiano effettuato ner suo conto. In particolare il titolare del trattamento è tenuto a mettere in atto misure adeguate ed efficaci ed essere in grado di dimostrare la conformità delle attività di trattamento con il presente Regolamento, compresa l'efficacia delle misure. Tali misure dovrebbero tener conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche:

- «responsabile del trattamento»: "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento";
- «destinatario» (C31): "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le Autorità Pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette Autorità Pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento";
- «terzo»: "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile".

PRINCIPI GENERALIDA OSSERVARE E ISTRUZIONI

In ragione della presente designazione, il dipendente è autorizzato/a a trattare i dati personali di cui viene a conoscenza nello svolgimento del proprio servizio, nel primario rispetto dei principi del regolamento UE 679/2016. L'autorizzato, nello svolgimento del proprio incarico deve attenersi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal Responsabile ed, in particolare a titolo meramente esemplificativo, ma non anche esaustivo, dovrà attenersi alle seguenti indicazioni:

- Il trattamento del dato dovrà sempre avvenire in modo lecito e corretto, preservandone l'integrità da accessi inidonei e/o non consentiti;
- nel caso di contatto con gli interessati, dovrà attenersi ad un comportamento improntato ai principi di correttezza e riservatezza e, comunque, ai sensi degli artt. 5 e 6 del Regolamento UE 679/2016;
- il rapporto con gli interessati dovrà essere improntato al massimo rispetto della dignità della persona, soprattutto in riferimento alle categorie deboli;
- il comportamento dell'autorizzato dovrà essere improntato a principi di correttezza e riservatezza nell'espletamento delle proprie funzioni, ma anche all'esterno di esse;
- in ipotesi di gestione degli archivi ed accesso ai pe, questo dovrà avvenire nel rispetto delle misure di sicurezza determinate dal titolare del trattamento;
- in caso di allontanamento temporaneo dal posto di lavoro, l'autorizzato dovrà verificare che non vi sia possibilità per terzi di accedere a dati personali;
- la detenzione o l'utilizzo di dati personali, anche su supporto cartaceo, dovrà avvenire con l'attenzione necessaria affinché si evitino intrusioni, manomissioni, appropriazioni indebite e, pertanto, garantendo la conservazione lecita del dato;
- nell'ipotesi in cui siano tenuti alla raccolta del consenso, verificare che lo stesso sia preceduto da idonea informativa;
- la raccolta, la registrazione e l'utilizzo del dato dovranno essere svolti solo ed esclusivamente per le finalità inerenti il rapporto di lavoro e, comunque, connesse allo svolgimento della prestazione/servizio;
- vige un divieto assoluto di diffusione dei dati, di cui l'autorizzato entra in possesso nell'espletamento della propria funzione/incarico. Tale riservatezza è d'obbligo anche fuori dai luoghi e dagli orari di lavoro;
- l'autorizzato, in forza della presente nomina, si impegna a fornire un flusso informativo preciso e tempestivo in ipotesi di conoscenza di richieste di esercizio di accesso ai dati che dovranno essere poste all'attenzione del proprio Responsabile nel più breve termine possibile e, comunque, entro e non oltre 48 ore dalla sua conoscenza, così come ogni evento che giudichi rilevante e di cui viene a conoscenza, anche indirettamente, in materia di trattamento dei dati personali (quali, a titolo meramente esemplificativo, le ipotesi di data breach);
- In ogni caso, l'autorizzato dovrà seguire le indicazioni operative, che potrebbe ricevere anche successivamente dal Titolare e/o dal Responsabile, sulla sicurezza fisica, informatica ed organizzativa;

- L'autorizzato dovrà, in particolare, attenersi alle indicazioni del regolamento interno sull'uso degli strumenti elettronici, qualora adottato.

FORMAZIONE

Nell'ottica del principio di *accountability* del Regolamento UE 679/2016. l'autorizzato verrà formato e sensibilizzato al rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, al fine di acquisire la dovuta consapevolezza e le conoscenze necessarie per eseguire la propria attività nel rispetto della normativa.

COMUNICAZIONI E RICHIESTE DI CHIARIMENTO

L'autorizzato, in qualsiasi ipotesi di dubbio, incertezza, che si dovesse verificare nell'ambito del trattamento dei dati personali dei quali è incaricato, dovrà, senza ritardo, riferirsi al proprio Responsabile per gli opportuni chiarimenti, che prontamente gli dovranno essere forniti.

Per ogni evenienza e/o chiarimento potrà rivolgersi al DPO designato (Gruppo Consulting STP,Ing. Carmelo Mezzasalma; e-mail: dpo@privacyworld.it).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 679/2016.

- 4. **Di dare atto che** il presente provvedimento una volta esecutivo, sarà trasmesso a cura della scrivente, a tutti i dipendenti del settore che svolgono attività con trattamento dati personali;
- 5. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
- 6. **Di pubblicare** il presente atto sul sito web del Comune di Modica Sezione Protezione dati sottosezione I livello;
- 7. **Di dichiarare**, ai sensi dell'art.6, paragrafo conflitto di interessi del PTPC, che la serivente è in assenza di conflitto di interesse con l'adozione del presente atto.

ll Responsabile P.O. del IX Settore

(dott.sa Vincenza Di Rosa)



SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: Impegno Data Importo Capitolo Esercizio Modica, 16/09 Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. VISTO PER LA LIQUIDAZIONE Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000. Modica, Il Responsabile del Servizio Finanziario PUBBLICAZIONE La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 2 1 SET, 2021 al - 6 OTT 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. Modica, Il Responsabile della pubblicazione